

# IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione  
professionale del Revisore Legale



Riconosciuto anche ai revisori il visto di conformità  
Auspicabile l'unitarietà delle professioni contabili  
La continuità aziendale fondamentale per l'economia

# PERCHÉ ISCRIVERSI ALL'INRL



## COME ISCRIVERSI

L'iscrizione all'INRL Istituto Nazionale Revisori Legali è **riservata ai soli Revisori Legali iscritti al Registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze**. Per la prima iscrizione 'socio ordinario': "una tantum" € 50,00+Quota associativa annuale € 200,00 da versarsi tramite bonifico a:

**Banca Popolare Milano**

**Codice Iban:** IT58R0503401710000000035670

**Beneficiario:** INRL – Istituto Nazionale Revisori Legali

**Causale:** QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 – NOME E COGNOME REVISORE

### UNITARIETÀ TRA LE CATEGORIE CONTABILI

I problemi condivisi si dimezzano – i risultati invece si raddoppiano  
*Ciriaco Monetta* ..... pag. **03**

### IL FATTO

Visto di conformità, una vera vittoria professionale ... pag. **04**

### Ruolo e disciplina della formazione continua nella revisione legale dei conti

*Marcello Bessone* ..... pag. **05**

### Verso una riforma della revisione legale europea

*Andrea Lovelock* ..... pag. **07**

### Nuove prospettive del Codice della Crisi d'impresa.

#### La gestione integrale del rischio

*Cristina Guelfi* ..... pag. **09**

### Il monitoraggio costante della continuità aziendale da parte del revisore

*Camilla Rubega* ..... pag. **11**

### Le sottoscrizioni delle dichiarazioni 2021

#### da parte del revisore legale

*Luigi Esposti* ..... pag. **14**

### Continuità aziendale e piano di risanamento

*Giusto Balletta e Giuseppe Castellana* ..... pag. **17**

### Il regolamento sulle sanzioni per i revisori legali e società di revisione

Violazioni dei Revisori ..... pag. **21**

Disciplina del procedimento sanzionatorio ..... pag. **21**

### ENTI LOCALI

Rivalutazione/Svalutazione del valore delle partecipazioni societarie - Modalità di contabilizzazione degli adeguamenti nel Patrimonio dell'Ente Locale ..... pag. **23**

### DAL TERRITORIO

Inaugurata la sede regionale Inrl a Bologna ..... pag. **30**

A Bologna l'incontro formativo su *enterprise risk management* e principi internazionali di revisione ..... pag. **31**

LO SCAFFALE ..... pag. **32**

Il Giornale del Revisore

*House Organ* dell'Istituto nazionale Revisori Legali  
Periodico bimestrale di informazione e di  
approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali  
Via Agnello, 2, 20121 Milano MI

DIRETTORE RESPONSABILE: **Angelo Stradiotti**

COORDINAMENTO EDITORIALE: **Andrea Lovelock**

SEGRETERIA DI REDAZIONE: [redazione@revisori.it](mailto:redazione@revisori.it)

COMITATO SCIENTIFICO:

**Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano Carnesale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi**

IMPAGINAZIONE

a cura di **Centro Studi Enti Locali S.p.a.**

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

# GR



# ALTA FORMAZIONE

In fase di accreditamento presso il MEF per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori 2021

14.30 - 18.30 **15/10**

**Prof.ssa Elvira Anna Graziano**

Analisi strategico-competitiva dell'impresa  
- analisi interna ed esterna - **B.5.1**

**Prof. Roberto Guarino**

Il codice del terzo settore ai sensi del D.lgs.  
117/2017 - aspetti giuridici - **C.2.19**



**18/10** 9.00 - 13.00

**Prof. Giuseppe Torluccio**

Valutazione e gestione dei rischi da parte  
dell'azienda (Enterprise risk management) -  
**A.1.4**



**Prof. ssa Anna Maria Ruggieri**

Principio di Revisione Internazionale (Isa  
Italia) 320 - Valutazione della Materialità e  
delle voci significative di bilancio - **A.2.14**

9.00 - 13.00 **05/11**

**Prof. Lorenzo Veroli**

L'utilizzo della centrale rischi Banca d'Italia  
quale indicatore sintetico della sostenibilità  
finanziaria dell'impresa - **A.3.27**

**D.ssa Camilla Rubega**

Principio di Revisione Internazionale (Isa  
Italia) 540 - **A.2.24**



**12/11** 14.30 - 18.30

**Prof. Giorgio Gentili**

La responsabilità amministrativa degli  
enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e  
l'organismo di vigilanza - **A.1.15**



**Prof. Roberto Belotti**

Il codice dei principi di deontologia  
professionale, riservatezza e segreto  
professionale - **A.4.11**

9.00 - 13.00 **25/11**

**Prof.ssa Elvira Anna Graziano**

Analisi delle dinamiche economiche -  
finanziarie dell'impresa - **B.5.2**

**Dott. Simone Brancozzi**

Nuovo Art. 15 D.L. 118 all'organo di  
controllo l'obbligo di allerta esterno -  
**C.2.22**



**03/12** 14.30 - 18.30

**Prof. Giuseppe D'Onza**

Le attività di auditing del Modello di  
Organizzazione, gestione e controllo ex  
D.Lgs. 231/2001: processi e strumenti -  
**A.1.15**



**Dott. Giulio Caselli**

L'evoluzione della giurisprudenza in tema  
di MOGC231 riparatorio e di ruolo e  
responsabilità dell'OdV - **C.2.16**

9.00 - 13.00 **10/12**

**Prof.ssa Anna Maria Ruggieri**

Riflessioni sull'approccio di audit  
delle small entities - **A.5.28**

**Prof. Riccardo Bauer**

Aree di attenzione per il revisore legale pre  
e post la pandemia COVID 19 - **A.5.35**



L'intero corso di 28 ore di formazione ha un costo complessivo di € 50,00 + IVA  
Per informazioni e per iscriversi [segreteria@revisori.it](mailto:segreteria@revisori.it)  
[www.revisori.it](http://www.revisori.it)

# UNITARIETÀ TRA LE CATEGORIE CONTABILI

I problemi condivisi si dimezzano – i risultati invece si raddoppiano



**Ciriaco Monetta** - *Presidente Inrl*

Penso che, come più volte evidenziato, diventa necessaria, se non indispensabile l'unitarietà e la condivisione tra le professioni contabili.

Dopo i positivi incontri avuti con i due rispettivi Presidenti del CNDCEC e dei CDL e, vista anche la loro manifesta disponibilità, contiamo di sottoscrivere un protocollo d'intesa entro la fine dell'anno.

L'Unitarietà tra le tre categorie professionali, porterà alla realizzazione di un progetto comune per la creazione di un "interlocutore unico" nei confronti del Legislatore, delle Istituzioni, della classe Politica, del mondo accademico, delle categorie imprenditoriali e delle altre professioni.

Tale **condivisione** potrà finalmente rappresentare un segnale importante di ripresa e rinascita delle **professioni contabili** al fine di dare l'indispensabile sostegno e contributo professionale per la ripartenza delle attività imprenditoriali e per la ripresa economica del Paese.

È il momento di dimostrare che i tempi sono cambiati e che è diventata improcrastinabile l'esigenza di adeguarsi all'evoluzione, alle nuove metodologie di lavoro, ma principalmente al cambiamento epocale causato dalla perdurante pandemia.

Personalmente ho piena consapevolezza che il valore dei rapporti umani è sempre stato e lo sarà ancora di più, dopo questa triste esperienza covid, l'unica ed immediata soluzione ai tanti problemi che affliggono il nostro Paese. Sono fiducioso che il protocollo d'intesa che auspico, da qui a poco, andremo a sottoscrivere, sintetizzerà la piena volontà di **Condivisione ed Unitarietà tra Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti del Lavoro**, tre professioni indispensabili per la ripartenza del nostro Paese ma principalmente per la buona riuscita del Pnrr.

La partnership tra le tre Categorie Professionali riunite da un unico obiettivo permetterà alle stesse di comunicare con una sola voce.

**L'Unitarietà e la Condivisione** si identificherà nell'obiettivo comune di avere **maggiore forza e rappresentatività**.

La sottoscrizione del **Protocollo d'intesa** rappresenterà quindi **un momento storico**, per Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti del Lavoro, capace di ottimizzare le risorse per la realizzazione di innumerevoli obiettivi comuni.

**L'accordo rappresenterà, per le tre categorie professionali, la possibilità di scrivere il proprio futuro superando l'impasse di contrapposizioni che li ha caratterizzati negli ultimi 20 anni.**

Credo fermamente che, a differenza del passato, ci sia ormai piena consapevolezza che solo **una grande squadra** potrà portare al raggiungimento di **grandi obiettivi**.

Oggi più che mai, la pandemia ci ha insegnato che fare squadra significa aiutarsi e sostenersi a vicenda superando qualunque difficoltà.

Concludo ribadendo che siamo tutti pienamente consapevoli che, per lo sviluppo e la crescita delle singole Categorie Professionali, **non è importante primeggiare, bensì è fondamentale che tutti possano realizzarsi allo stesso modo.**

**L'UNITARIETÀ' E la CONDIVISIONE** porteranno:

- **Motivazione comune;**
- **Uniformità di visione;**
- **Maggiori risultati;**
- **Equa ripartizione di carichi di lavoro all'interno delle rispettive strutture per un più rapido, efficace ed efficiente risultato;**
- **Maggiore efficienza ed efficacia;**
- **Regole di funzionamento chiare nella governance delle singole categorie per trasmettere tranquillità ai professionisti appartenenti alle stesse;**
- **Obiettivi di sviluppo comuni;**
- **Massima Trasparenza ed Onestà.**

## IL FATTO

# Visto di conformità, una vera vittoria professionale

Il riconoscimento del visto di conformità ai revisori legali, contenuto nel Decreto Fiscale redatto dal Governo è una vittoria professionale per l'intera categoria. E l'Inrl ribadisce la valenza di questa titolarità, peraltro da tempo sollecitata, in quanto in palese contraddizione con quanto già normato nell'attività della revisione legale. In particolare, l'istituto, pone l'accento sulla legittimità di tale provvedimento contenuto nel decreto fiscale. *“Un risultato raggiunto - ha tenuto a precisare il presidente dell'Istituto Ciro Monetta - grazie anche alle costanti interlocuzioni istituzionali che l'Inrl ha condotto in tutti questi mesi, durante le quali sono state poste in risalto sia la legittimità che la pertinenza delle nostre richieste. Il consiglio nazionale dell'Istituto la reputa una vittoria professionale che accerta e certifica definitivamente specifiche competenze della nostra professione contabile.”* Nel dettaglio al comma 3 dell'articolo 35 del Decreto legislativo 241/1997, *“i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”, i Revisori legali, che già potevano trasmettere le dichiarazioni perché tra i soggetti autorizzati dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 35 del DPR 322/98, per effetto della modifica normativa che li inserisce tra i soggetti autorizzati in base alla lettera a), adesso potranno apporre anche il visto di conformità e rilasciare le asseverazioni, come i Commercialisti e gli Esperti contabili.*

Un modifica 'ex lege' molto significativa che accoglie in pieno le istanze più volte rappresentate dall'istituto ai referenti politici ed istituzionali nei mesi scorsi: inoltre anche i revisori legali potranno rilasciare i visti di conformità per le asseverazioni del superbonus.

Altro versante nel quale i revisori legali, pur non contemplati nella platea professionale di consulenti abilitati, è quello della composizione negoziale, disegnata ad hoc dall'esecutivo guidato dal premier Mario Draghi, per assistere al meglio tutte le PMI in difficoltà, ed evitarne il falli-

mento e la chiusura. La figura del 'facilitatore' nel delicato rapporto col sistema bancario, dovrà comunque avvalersi delle puntuali osservazioni e rendicontazioni di professionisti come i revisori legali che dovranno continuare a monitorare con estrema attenzione le situazioni contabili delle imprese. Anche in questo caso, l'Inrl si è battuto con i vari referenti istituzionali per ribadire l'importanza della revisione contabile laddove diventa indispensabile comprendere la 'salute' delle imprese italiane duramente colpite dalla crisi derivante dalla pandemia. In più occasioni, infatti, l'Inrl ha sottolineato come l'operato del revisore legale appare cruciale per fornire un quadro completo delle aziende alle prese con moratorie bancarie, scadenze fiscali e rapporti con i vari fornitori. Ecco perché, in questa ottica, il pressing che l'istituto sta compiendo presso gli ordini delle professioni contabili per costituire un organismo unitario, appare una proposta costruttiva sia per le imprese devono uscire dalle 'secche' di una profonda crisi economico-finanziaria, sia per le istituzioni che potrebbero dialogare con un unico interlocutore in rappresentanza di categorie professionali contabili realmente coese e, come sempre, pronte a fare la loro parte nel rilancio del sistema produttivo del paese.



# Ruolo e disciplina della formazione continua nella revisione legale dei conti



di **Marcello Bessone** – *Dirigente Dipartimento Ragioneria Generale - Mef*

Le riforme in materia di revisione dei conti e da ultimo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. 135 dell'8 luglio 2021 riservano attenzione non secondaria al tema della formazione continua. Si tratta, naturalmente, di una necessità che interessa ormai tutte le figure professionali in ragione della velocità dell'evoluzione tecnologica e normativa. Ne è riprova l'articolo 22, paragrafo 1, lett. b) della direttiva 2005/36/CE, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali, che stabilisce il principio secondo cui *"la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci"*.

Gli stessi principi ispirano l'*International Federation of Accountants* (IFAC), l'organizzazione internazionale della professione contabile, il cui *International Accounting Education Standards Board* (IAESB) delibera appositi *standard* anche in materia di formazione continua, raccolti nell'*Handbook of International Education Standards*; rileva al riguardo l'*International Education Standard* n. 7 (IES 7), concernente proprio la formazione professionale continua (*Continuous Professional Development*), di cui sarebbe difficile non notare le assonanze con la citata disposizione della direttiva europea 2005/36/CE.

In Italia, tale orientamento è ormai radicato: si ricordano gli obblighi di formazione in capo agli iscritti agli Albi e le risorse pubbliche e private destinate alla formazione.

Due esigenze spiegano tali obblighi: in primo luogo quelle scaturenti da politiche economiche intese a favorire gli scambi, che devono contare su professionisti alla pari con il progresso tecnologico e il costante adeguamento del quadro normativo; in particolare, per quanto concerne l'Unione Europea, la circolazione dei servizi professiona-

li nel mercato unico può essere consentita e disciplinata soltanto nel presupposto della omogeneità della preparazione professionale dei singoli, in modo che clienti e consumatori siano garantiti nella qualità dei servizi prestati indipendentemente dalla nazionalità o provenienza del professionista cui si rivolgono. In secondo luogo, troviamo le esigenze legate alla deontologia, che oltrepassano le competenze degli organismi professionali e costituiscono oggetto di legislazione per le implicazioni di tipo pubblico.

La disciplina della revisione dei conti ha fatto proprie tali logiche e tendenze. La direttiva 2006/43/CE, di riforma della revisione legale prevede, all'art. 13, che gli Stati membri assicurino la partecipazione dei revisori a programmi di formazione continua per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali ad un livello sufficientemente elevato; sempre secondo la direttiva, il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua può poi essere sanzionato ai sensi dell'articolo 30, ponendosi in tal modo la violazione degli obblighi in discorso sullo stesso piano di quella relativa a qualsiasi altra disposizione in materia di svolgimento della revisione dei conti. Non è inoltre previsto che gli Stati Membri consentano eccezioni.

L'articolo 5 del decreto legislativo 39/2010, che ha recepito la direttiva, delinea il sistema della formazione per i revisori dei conti, in vigore dal 1/1/2017, caratterizzato da:

- l'ampiezza dell'offerta formativa, demandata al Ministero dell'economia e delle finanze, ad enti privati purché siano accreditati, nonché ad Ordini professionali e società di revisione;
- la collaborazione con esperti autorevoli per la predisposizione dei programmi;
- l'annualità dell'obbligo formativo (derogata nel 2017 per le difficoltà legate all'avvio del sistema e poi nel 2020-

2021 per la pandemia da Covid 19).  
Preme evidenziare due aspetti: il primo riguarda la scelta di rispettare la *ratio* sottesa alla direttiva, riguardante l'assenza di eccezioni; infatti, le persone fisiche iscritte al registro della revisione, poiché sono abilitate allo svolgimento delle relative funzioni, debbono essere in grado di operare con soglie minime di capacità e conoscenze professionali, indipendentemente da età, situazione personali e così via.

Il secondo aspetto riguarda le sanzioni per la violazione degli obblighi in discorso, previste dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39/2010. L'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 39/2010 prevede espressamente che il Ministero possa sanzionare il mancato assolvimento dell'obbligo; le sanzioni comminate, (comma 1) sono: l'avvertimento, che impone di porre termine alla violazione, la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro, la sospensione dal registro, la revoca degli incarichi e il divieto di accettarne di nuovi e la cancellazione dal registro. Naturalmente, l'adozione delle sanzioni è assoggetta a principi di garanzia e tra queste innanzitutto quella rappresentata dal procedimento amministrativo, ispirato ai principi del contraddittorio, della co-

noscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (articolo 25, comma 1) e della proporzionalità (articolo 25, comma 2).

Infine, non soltanto la sanzionabilità è circondata da tutte le garanzie previste dal nostro ordinamento, ma la normativa regolamentare ha inteso favorire quanto più possibile la regolarizzazione del debito pregresso relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 (per il 2020 e per il 2021, il termine per l'assolvimento è stato prorogato dal 31/12/2022). Il decreto del Ministro n. 135 dell'8 luglio 2021 consente infatti di recuperare l'eventuale debito formativo in un periodo di novanta giorni decorrente dalla data dall'entrata in vigore del provvedimento (19 ottobre 2021 – 17 gennaio 2022). Tale possibilità è concessa esclusivamente tramite il portale del Ministero dell'economia che consentirà in tale "finestra" appunto l'imputazione dei crediti maturati seguendo i corsi in catalogo (circa 60, la maggior parte riguardanti materie c.d. caratterizzanti) agli anni 2017-2019.

Chiusa tale possibilità, nel periodo a seguire il 17/1/2022, ci si attende che tutti gli iscritti al registro procedano ad assolvere l'obbligo in discorso in via ordinaria e con la consapevolezza richiesta dalla rilevanza in tutto il mercato unico della loro attività.



Nella foto: sede Ministero dell'economia e delle finanze

# Verso una riforma della revisione legale europea



A cura di Andrea Lovelock

Come ben si sa, la Revisione Legale è una materia regolamentata, dal punto di vista normativo, a livello europeo, già da diversi anni. La Direttiva 2014/56/UE ha infatti modificato la precedente Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Ma a distanza di soli 8 anni, secondo quanto diffuso da Bruxelles, e quindi per il 2022, è prevista una nuova riforma europea. Per la precisione l'annuncio ufficiale è stato dato il 27 maggio di quest'anno, in occasione del webinar *Capital Markets Union after Wirecard*, dal Commissario europeo ai servizi finanziari, Mairead McGuinness.

Secondo gli esperti in materia le motivazioni che stanno alla base dell'annuncio di voler predisporre una proposta di riforma europea della Revisione Legale per il 2022 si basano su evidenze di inefficienza sistematica, rilevate in più occasioni, nei vari paesi dell'Unione Europea ed in particolare col famoso scandalo finanziario che ha investito la società tedesca di pagamenti telematici Wirecard: è stato scoperto, infatti, che gli 1,9 miliardi di euro che si riteneva fossero depositati presso alcune banche delle Filippine, sono risultati invece non essere mai esistiti.

Ora, alla luce di questo ed altri scandali finanziari, magari di minore entità ma pur sempre eclatanti, le osservazioni del Commissario McGuinness si sono concentrate su quelle si possono definire problematiche croniche del sistema della Revisione legale europea, ovvero l'eccessiva concentrazione del mercato della revisione (lo strapotere delle Big Four che continua ad imperversare in molti paesi membri), l'effettiva indipendenza del revisore, i potenziali conflitti di interesse che possono insorgere quando colui che esercita la revisione fornisce anche altre tipologie di servizi al cliente, e in generale l'effettiva

capacità del revisore di svolgere in effettiva autonomia il compito richiesto dalla normativa.

Ebbene, a fronte di queste croniche anomalie che si perpetrano nel tempo, lo staff di tecnici dei 'Servizi Finanziari' della UE ha prospettato alcune misure di contrasto che potrebbero, una volta per tutte, eliminare queste disfunzioni o vere e proprie irregolarità. In particolare l'introduzione del *joint audit*, vale a dire la riduzione del periodo di rotazione dei revisori, e ancora l'effettiva separazione tra società che effettuano revisione e quelle che effettuano consulenze di diverso tipo.

Nel dettaglio il *joint audit* comporterebbe, nella pratica, un modo diverso di intendere la Revisione legale rispetto agli standard attuali. Tale modalità di revisione, certamente innovativa e tutta da verificare, prevede un'attività revisionale svolta non da un solo revisore (o da un



Nella foto: Mairead McGuinness - Commissario europeo per la stabilità finanziaria

collegio), ma da due revisori tra loro indipendenti, ognuno dei quali con il compito di controllare il lavoro svolto dal suo collega, con l'emissione di una relazione finale in modalità congiunta.

Sempre da Bruxelles giunge la conferma che alcune consultazioni su questo processo di riforma sono state già attivate nell'ottobre scorso e nella fase sperimentale sono anche previste delle simulazioni per poi passare alla stesura delle nuove regole entro la fine del 2022. A dire il vero, come accaduto in molti altri ambiti, l'emergenza covid

ha sicuramente rallentato le interlocuzioni tra i vari paesi e la stesura delle conseguenti osservazioni per apporre eventuali correttivi, ma pare confermato che l'intenzione della Commissaria McGuinness è quella di stilare entro la metà del prossimo anno un testo da far approvare alla Commissione Europea. Ed a giudicare dalla tenacia della Commissaria UE che non più tardi di poche settimane fa ha rilanciato anche il progetto dell'Unione Bancaria europea, c'è da scommettere che pure sulla riforma della revisione legale ci saranno significative accelerazioni.



*Nella foto: sede Commissione europea*

# Nuove prospettive del Codice della Crisi d'impresa. La gestione integrale del rischio



**Avv. Cristina Guelfi** - *Docente Istituto Nazionale Revisore Legale dei Conti.*

Il Codice della Crisi d'impresa non sembra richiamare minimamente l'istituto dell'organismo di vigilanza disciplinato dal Decreto Legislativo n. 231/2001. Questo, tuttavia, non esclude una convergenza fra la disciplina della responsabilità da reato della società da un lato e i modelli organizzativi e il Codice della Crisi dall'altro.

Si può, invece, sostenere che un efficiente modello organizzativo non può prescindere da un adeguato assetto organizzativo previsto dall'articolo 2086 del codice civile. Esistono infatti una pluralità di ipotesi in cui la mancata osservanza delle prescrizioni in tema di adozione di un efficace assetto organizzativo per la rilevazione della crisi può determinare una responsabilità da reato della persona giuridica e ciò nella misura in cui il mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086 del codice civile e degli

articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 14 /2019 può agevolare la commissione di uno dei delitti presupposto previsti dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'omissione della mappatura dei rischi e la mancata predisposizione del modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 costituiscono sia un inadempimento da parte degli amministratori dell'obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi sia una eventuale omissione da parte del collegio sindacale del dovere di vigilanza su tali assetti e sul loro concreto funzionamento qualora non venga tempestivamente rilevato.

Il modello organizzativo per potere fungere da esimente deve risultare idoneo a prevenire reati, deve essere efficacemente attuato e presidiato da un organismo di vigilanza



e il reato deve essere stato commesso mediante l'elusione fraudolenta del modello stesso. Esso, in altre parole, dovrebbe contenere tutti i presidi atti ad evitare o ridurre la possibile commissione di reati presupposto.

Il modello, dunque, per essere efficace rispetto ai nuovi canoni che emergono dal Codice della Crisi deve contenere presidi per la fedele e tempestiva trasmissione all'organo di controllo ed al revisore di informazioni che consentono loro di ravvisare l'esistenza di fondati indizi di crisi e l'efficace rilevazione di tali informazioni in funzione della trasmissione ai predetti soggetti.

Sotto il profilo della responsabilità degli organi la mancata tempestiva adozione degli strumenti e misure per il superamento della crisi può comportare, ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, la responsabilità degli amministratori verso i creditori per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio ma l'inadeguata gestione del rischio di crisi può fare emergere anche profili di responsabilità solidale in capo all'organo di controllo e al revisore legale dei conti.


Per questo nel singolo modello organizzativo aziendale devono essere previste delle procedure che garantiscano la trasparenza, la tempestività e la completezza dei flussi informativi poiché molte delle anomalie che potrebbero emergere nell'applicazione del nuovo Codice della Crisi potrebbero essere potenzialmente rilevanti per quanto concerne la predisposizione e le verifiche di bilancio.

A questo si aggiunga che il punto di maggiore criticità at-

tiene alle ipotesi in cui la mancata circolazione o emergenza delle informazioni richieste dall'organo di controllo è determinata da carenze organizzative ovvero dalla circostanza che l'imprenditore, consapevole delle carenze della sua impresa, non ha voluto introdurre nella stessa quell'assetto organizzativo previsto dalla nuova disciplina sullo stato di insolvenza per non sopportare i costi della procedura di allerta.

In pratica, una lettura armonizzata delle due discipline in questione porterebbe a riconoscere che l'effettivo stato di salute economico e finanziario dell'azienda è rilevante e tema sensibile anche per l'Organismo di Vigilanza perché la presenza di un'eventuale crisi d'impresa può avere riflessi sulla propensione al reato dell'ente. Risulta così centrale l'obbligo di garantire fra gli organi di controllo preposti quali il collegio sindacale e il revisore legale dei conti un costante scambio di informazioni con l'organo gestorio e con le figure di nuova introduzione che il nuovo assetto normativo in materia di crisi ha previsto, primo fra tutti, l'esperto preposto alla gestione della procedura di composizione negoziata della crisi.

La predisposizione di un adeguato assetto organizzativo come conseguenza della nuova normativa in materia di crisi d'impresa risulta, dunque, funzionale non solo alla prevenzione di condotte e comportamenti illeciti ma anche alla prevenzione e rilevazione dello stato di crisi dell'azienda. In questa ottica potrebbe dunque essere opportuno optare per una gestione integrata del rischio aziendale.



# Il monitoraggio costante della continuità aziendale da parte del revisore



di Camilla Rubega – *Revisore legale Commissione Pari Opportunità*

Numerose sono state le modifiche apportate al Codice della Crisi e dell'Insolvenza d'Impresa, anche a seguito dell'insorgere della pandemia da COVID-19. Da ultimo il DL 118/2021 che introduce misure di supporto alle imprese, istituisce nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi, per affrontare situazioni di squilibrio economico-patrimoniale ancora reversibili e prevede il differimento dell'entrata in vigore:

- del Codice della Crisi e dell'Insolvenza d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) al 16 maggio 2022;
- del sistema delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023.

Non viene tuttavia toccato l'art. 379 comma 3 del CCII che prevede la nomina degli organi di controllo o del revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, come da ultimo modificato dal DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) convertito dalla L. 77/2020.

Risulta altresì vigente l'art. 2086 C.C., come modificato dal CCII, secondo cui l'imprenditore che operi in forma associata o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità aziendale.

La prospettiva della continuità aziendale è un postulato generale che deve guidare il redattore del bilancio: la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

La continuità aziendale viene richiamata nel Codice Civile in positivo dall'articolo 2423-bis comma 1 (*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella*

*prospettiva della continuazione dell'attività*) e dall'articolo 2086 comma 2 (*l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale*).

Essa deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della direzione aziendale per un periodo di riferimento non inferiore ai dodici mesi dalla data di redazione del bilancio e tale valutazione deve essere sottoposta ad analisi e giudizio da parte del revisore, che ha l'obbligo di monitorare costantemente la continuità aziendale e di evidenziare eventuali fattori di rischio che la possano compromettere. Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, il revisore deve prestare attenzione a segnali ed indizi che, singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Le stesse procedure di valutazione del rischio aiutano il revisore a stabilire se la tematica della continuità aziendale possa essere una problematica importante e quale sia l'impatto conseguente sul lavoro di revisione.

L'ISA Italia 570 fornisce esempi di indicatori finanziari, gestionali e di altra natura la cui presenza può implicare l'esistenza di incertezze significative sulla continuità aziendale, pur se queste possono essere mitigate da altri fattori. Ad esempio, la difficoltà a saldare i debiti ordinari può essere superata da piani della direzione volti a trovare strumenti alternativi per la produzione di *cash flow*, quali la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti in

essere, l'aumento di capitale o la cessione di attività. Analogamente, la perdita di un cliente o fornitore importante può essere mitigata dalla presenza di altri clienti o di altre forme di approvvigionamento.

Se la presenza di indicatori che potrebbero far sospettare la perdita di continuità aziendale non è di per sé indizio di crisi, è però fondamentale per il revisore porre attenzione a cogliere tali aspetti durante tutta l'attività di revisione estendendo l'analisi agli elementi probativi acquisiti fino alla data di redazione della relazione di revisione.

La data della relazione di revisione infatti informa il lettore del bilancio che il revisore ha tenuto in considerazione gli effetti degli eventi e delle operazioni che richiedano rettifiche o informativa nel bilancio intervenuti fino a tale giorno, comprendendo nella sua analisi le procedure poste in essere dall'impresa per l'identificazione di eventi successivi che debbano essere riflessi in bilancio ed indagando presso la direzione per capire se siano intervenuti altri eventi successivi, che potrebbero influire sul bilancio, non presenti alla data di chiusura dell'esercizio.

A titolo esemplificativo, l'ISA Italia 560 riporta i seguenti aspetti oggetto di indagine ulteriore:

- nuovi impegni, prestiti o garanzie;
- vendite o acquisizioni di attività;
- aumenti di capitale od emissione di nuovi titoli di debito;
- fusioni o liquidazioni;
- distruzione di attività, per esempio a causa di incendi, inondazioni od altri eventi atmosferici estremi;
- sviluppi noti relativamente ad attività e passività potenziali;
- rettifiche contabili inusuali;
- eventi o fatti intervenuti, o che sia probabile che intervengano, che mettano in dubbio l'appropriatezza dei principi contabili adottati;
- eventi che mettano a rischio la validità del presupposto della continuità aziendale;
- eventi successivi attinenti alla quantificazione di stime contabili o di accantonamenti già effettuati in bilancio;
- eventi pertinenti alla recuperabilità delle attività.

In presenza di tali fattispecie di eventi successivi, il revisore deve estendere la propria analisi oltre la data di chiusura dell'esercizio ed acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati che gli consentano di stabilire se gli stessi debbano essere riflessi in bilancio.

Ma non solo.

Se il revisore dovesse venire a conoscenza, dopo l'emissione della relazione di revisione, di fatti che, se fossero stati conosciuti a tale data, avrebbero potuto indurlo a ret-

tificarla, la sua indagine deve spingersi fino a stabilire se il bilancio necessiti di modifiche e nel caso, estendere le procedure di revisione per predisporre una nuova relazione di revisione sul bilancio modificato.

Riassumendo, nell'analisi sull'utilizzo appropriato da parte della società del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve considerare se la valutazione della direzione includa tutte le informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza durante il lavoro di revisione svolto, fino alla data di emissione della relazione di revisione.

La valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento è un punto fondamentale della considerazione del revisore sull'appropriato utilizzo della continuità aziendale nella redazione del bilancio, ma non è responsabilità del revisore porre rimedio alla mancanza di analisi da parte della direzione.

Il revisore, attraverso la comprensione dell'impresa e la risposta ai rischi identificati, che si traduce nella strategia di revisione, nella pianificazione e nelle procedure svolte, monitora costantemente la continuità aziendale ed utilizza tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell'attività di revisione per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, per concludere se esista o meno un'incertezza significativa in tal senso.

In presenza di indizi di incertezza significativa, il revisore deve svolgere le seguenti procedure aggiuntive di revisione:

- richiesta alla direzione di effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, se la direzione non vi abbia già provveduto
- valutazione degli effetti e dell'attuabilità dei piani d'azione futuri della direzione
- valutazione dell'attendibilità dei dati utilizzati per la previsione dei flussi di cassa futuri, se presenti, e delle assunzioni sottostanti la costruzione di tale previsione
- analisi di ulteriori fatti o informazioni disponibili successivamente alla data di redazione della valutazione della direzione
- richiesta di attestazioni scritte

e successivamente concludere, sulla base degli elementi acquisiti, sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.

Se esistessero incertezze significative sulla continuità aziendale, ma le stesse fossero rappresentate in bilan-

cio in modo esaustivo, unitamente ai piani della direzione per farvi fronte, il revisore può concludere che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia comunque appropriato. In tal caso, il revisore esprimerà un giudizio senza modifica e la relazione di revisione includerà una sezione separata dal titolo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" al fine di richiamare l'attenzione sui paragrafi dell'informativa di bilancio in cui tali aspetti sono trattati.

Diversamente, incertezze significative non adeguatamente riflesse nell'informativa finanziaria si traducono in giudizi con modifica.

Si ricorda che secondo le previsioni dell'ISA Italia 705, esistono tre tipologie di giudizi con modifica:

- giudizio con rilievi
- giudizio negativo
- impossibilità di esprimere un giudizio

Se il bilancio non presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa il revisore deve necessariamente

esprimere un giudizio con rilievi. La relazione di revisione dovrà prevedere una apposita sezione rubricata "Elementi alla base del giudizio con rilievi" nella quale dichiarare che esiste un'incertezza significativa sulla continuità aziendale e che il bilancio non fornisce adeguati chiarimenti in merito.

Se il revisore dovesse concludere che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia inappropriato, il giudizio sarà negativo e nella sezione "Elementi alla base del giudizio negativo" saranno contenuti gli elementi a supporto del suo giudizio.

In situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso il revisore può considerare appropriato, in casi estremamente rari, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, dovendosi interpretare tale soluzione non come volontà di scarico delle proprie responsabilità, ma rappresentazione di una condizione oggettiva, sostanziale e dimostrabile di incertezza significativa.



## Le sottoscrizioni delle dichiarazioni 2021 da parte del revisore legale



di Luigi Esposti - *Revisore legale iscritto all'Inrl*

Con l'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relativi all'anno d'imposta 2020 tutti coloro che hanno svolto incarichi di revisione legale devono sottoscrivere le dichiarazioni predisposte dalle Società dalle quali hanno ottenuto il conferimento di incarico.

La sottoscrizione è un adempimento a carico dei soggetti incaricati della revisione legale non previsto dai principi di Revisione internazionali (ISA Italia) ma prescritto da specifiche norme di Legge. L'Art. 1, comma 5, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998 prevede che **“La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”**. Tale adempimento si deve considerare connesso all'incarico assunto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 39/2010 e dell'art. 2409 del Codice Civile.

I soggetti chiamati sono:

- Il revisore unico;
- Le Società di Revisione nella persona del responsabile dell'incarico;
- Sindaco unico con incarico di revisione;
- Il Collegio sindacale con incarico di revisione legale.

Le dichiarazioni oggetto di sottoscrizione sono:

- Modello Unico SC;
- Modello IRAP;
- Modello Consolidato Nazionale Mondiale;

- Modello 770.

A tale obbligo, la dichiarazione Annuale IVA la normativa non prevede un obbligo di sottoscrizione per la dichiarazione annuale IVA a scopo identificativo.

Il termine ultimo per le presentazioni delle dichiarazioni è stato fissato in:

- Modello Redditi PF, SC, SP, ENC entro il 30 novembre.

E' bene precisare che la sottoscrizione delle dichiarazioni, in seguito ad una serie di modifiche intervenute nella normativa di riferimento, ha lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha svolto la Revisione e che ha espresso un giudizio sul bilancio per l'eventuale applicazioni delle sanzioni previste dalla Legge.

Sotto il profilo soggettivo le modifiche normative hanno determinato un legame tra il soggetto incaricato della Revisione e le dichiarazioni dei redditi della Società che si esplica attribuendo al Revisore l'obbligo di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali. Differente al livello sul profilo oggettivo la sanzionabilità del revisore per l'omessa sottoscrizione con applicazione della sanzione del 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione di revisione, con ammontare minimo di € 250 e massimo che non ecceda l'imposta effettivamente accertata a danno del contribuente.

In sunto, la modifica della normativa è stata creata per una stretta correlazione e responsabilità diretta del revisore sul controllo del bilancio, la conseguente relazione di revisione sul bilancio di esercizio trasmessa all'Assemblea di Soci e all'Erario il quale è un soggetto molto sensibile all'informativa di bilancio per una corretta determinazione dei risultati economici contenuti che sono strettamente correlati alla correttezza sostanziale delle dichiarazioni

fiscali.

Anche nella fattispecie di un giudizio espresso sul bilancio con rilievi, negativo o impossibilità di poter dare un giudizio, dovrà essere effettuata la sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali da parte del Revisore.

Il compito del Revisore è acquisire elementi probativi e sufficienti per esprimere un giudizio sul bilancio nel quale sono iscritte poste che impattano sui dati presenti nelle dichiarazioni. Nell'esprimere il proprio giudizio professionale, il revisore farà riferimento alla "significatività" quale "banco di prova" con utilizzo di

tecniche campionarie.

Tuttavia, il Revisore prima di rilasciare la sottoscrizione deve eseguire una serie di verifiche e controlli sul contenuto delle stesse e le stesse sono classificate come procedure di validità dirette a riscontrare la corrispondenza fra i dati esposti e le risultanze della contabilità e quindi, del Bilancio. Tale previsione rientra nel quadro generale previsto dai Principi di Revisione ISA Italia 500<sup>1</sup>

Questa attività sarà svolta avvalendosi di vere e proprie check list operative e carte di lavoro che saranno specifiche per ogni modello dichiarativo e che costituiranno vere



<sup>1</sup> Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) 1. Il presente principio di revisione illustra ciò che costituisce un elemento probativo nella revisione contabile del bilancio e tratta della responsabilità del revisore nel definire e svolgere le procedure di revisione per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati che gli consentano di trarre conclusioni ragionevoli sulle quali basare il proprio giudizio. 2. Il presente principio di revisione è applicabile a tutti gli elementi probativi acquisiti nel corso dello svolgimento della revisione contabile. Altri principi di revisione trattano aspetti specifici della revisione contabile (per esempio, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 3151 ), gli elementi probativi da acquisire relativamente ad un particolare argomento (per esempio, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 5702 ), procedure specifiche per acquisire elementi probativi (per esempio, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 5203 ) e la valutazione se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati (i principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 2004 e n. 3305 )

e proprie carte di lavoro della Revisione da conservare all'interno del Dossier dell'incarico di revisione legale.

A conclusione rimangono di esclusiva competenza e responsabilità degli Organi della Società a cui tali documenti si riferiscono e il revisore legale, fermo restando la responsabilità nei confronti dell'Erario derivante dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs n. 471/1997<sup>2</sup>, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscali non assume, alcuna responsabilità nei confronti della Società, dei Soci e degli Amministratori che hanno presentato le dichiarazioni sottoscritte.

Chiarita la natura e la portata della sottoscrizione delle dichiarazioni reddituali da parte dei Revisori legali diviene più agevole comprendere quali siano i controlli che può svolgere prima di apporre la propria firma in calce alle dichiarazioni stesse.

Dovrà procedere alla correttezza dei dati inseriti nei frontespizi delle dichiarazioni per controllare l'esatta indicazione del tipo di dichiarazione (principale, integrativa, etc.) i quadri compilati, il riferimento al periodo d'imposta e al Legale rappresentante della Società firmatario. Sarebbe auspicabile, una volta inviate le dichiarazioni che il contenuto delle ricevute di presentazione telematica siano uguali ai dati verificati.

Nel documento ASSIREVI 208R giugno 2020 consiglia di svolgere le seguenti procedure di verifica:

a -riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;

b – analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.

In termini operativi le verifiche avranno come oggetto la

verifica della coincidenza fra l'imposta stanziata in bilancio e quella risultante dalla dichiarazione. Nell'UNICO e CNM le attenzioni si concentreranno sui quadri del modello dichiarativo relativi alla determinazione del reddito imponibile IRES, partendo dal risultato civilistico con attenzione al corretto scomputo degli acconti versati, delle ritenute d'acconto spettanti e degli eventuali crediti d'imposta vantati dalla Società. Nel caso dell'IRAP, le verifiche si concentreranno sulla corretta determinazione del valore della produzione e sul corretto inserimento dei dati del conto economico nel quadro IC, con attenzione alla corretta ripartizione della base imponibile in presenza di più sedi produttive ubicate in diverse regioni.

### MODELLO 770

- 1) Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770;
- 2) Riscontro per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal Modello 770 con quanto risulta dalla contabilità

Il controllo del Revisore legale sarà incentrato sulla verifica della corrispondenza tra i dati presenti nei modelli e le singole certificazioni (CU dipendenti e autonomi) trasmesse dalla Società per verificare l'entità delle ritenute trattenute e versate. Altro controllo consisterà nel verificare le deleghe F24 al fine di verificare la corrispondenza fra i versamenti eseguiti e quelli indicati nel Quadro ST e SV del modello in questione.

Questa operazione richiede l'esame delle schede contabili relative alle varie tipologie di ritenute di acconto anche sul lavoro dipendente.

---

<sup>2</sup> 5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.

# Continuità aziendale e piano di risanamento



di Giusto Balletta<sup>1</sup> e Giuseppe Castellana<sup>2</sup>

Quando l'imprenditore riconosce che la sua azienda è in crisi ha già compiuto il primo passo verso il risanamento, può sembrare banale ma non lo è. Prendendo coscienza che l'organizzazione non è più efficiente e manifesta disequilibri gestionali, si sono già poste le basi per una pronta risoluzione della crisi.

Nel nostro precedente articolo pubblicato sul numero 5 di questa Rivista si era richiamata l'attenzione sul nuovissimo decreto legge n° 118/2021, norma oggi convertita nella legge n° 147, in G.U.R.I. n° 254 del 23 ottobre 2021, che si prefigge di dare un forte impulso all'emersione della crisi e della sua possibile risoluzione, indirizzando la ns. attenzione sul piano operativo di analisi della situazione economico-patrimoniale.

Nel presente scritto esaminiamo gli aspetti organizzativi, al fine di dare un'indicazione pratica sull'attività cognitiva dell'operatività e - più nello specifico - del piano di risanamento.

In qualunque fase di vita dell'impresa, ma a maggiore ragione in uno stato di **pre crisi**, il sistema di formazione dei dati aziendali e dell'organizzazione amministrativa contabile, debba essere in condizioni (quanto meno) sufficienti per fornire dati veritieri, sui quali fondare le proprie scelte e le consequenziali strategie. Ed è in questa fase che al revisore è richiesta maggiore dedizione ed attenzione professionale.

Riteniamo opportuno richiamare succintamente i contenuti del principio di revisione 570 -*Continuità aziendale*, in ragione all'operatività, e più precisamente:

a) **acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella reda-**

*zione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;*

- b) **concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;**
- c) **formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.**

Quindi il **Piano di risanamento** si inserisce e si colloca in un'ottica di continuità aziendale e di **acquisizione di elementi probativi**. Tale strumento ha assunto un ruolo centrale e determinante nei contesti di crisi, ed oggi a maggior ragione in virtù della legge N° 147/2021, e precisamente all'articolo 5 comma 3°, lettera b). L'imprenditore che accederà alla piattaforma telematica predisposta dovrà produrre *una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare.*

Per il contesto della norma che stiamo analizzando, cercheremo di fornire alcuni spunti per la redazione di un **Piano di risanamento**, anche ed in funzione del ruolo che il revisore riveste nella vita dell'impresa.

Il **Piano di risanamento** è un documento formalmente redatto dall'organo delegato e dal *management* con il supporto di consulenti specializzati ed approvato dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2381, terzo comma, del Codice civile, norma avente come ambito di applicazione soggettivo le società per azioni, ma (riteniamo) per analogia estensibile anche alle altre società di capitali.

Nel piano di risanamento si rappresentano le azioni strate-

<sup>1</sup> Revisore legale, Amministratore unico di AB revisioni s.r.l. con sede in Palermo ed uffici in Milano.

<sup>2</sup> Revisore legale, Componente Consiglio Direttivo INRL, docente a.c. di Contabilità pubblica a controlli amministrativi e contabili presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma.

giche e operative ed i relativi impatti economici e finanziari, tramite le quali un'impresa progetta di uscire dallo stato di crisi, ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Il Piano di risanamento può collocarsi o entro un percorso di risanamento **disciplinato da norme specifiche**, od anche al di fuori di esso, quale **autonoma determinazione** dell'organo amministrativo o del *management*.

La qualifica di un Piano come "**piano di risanamento**" **presuppone l'esistenza di uno stato attuale di pre crisi o di crisi**, e la volontà del *management* di ripristinare le fisiologiche condizioni di attività aziendale. Si rammenta che lo stato di crisi è caratterizzato dal peggioramento dei risultati economici e da una fondata probabilità di insolvenza futura.

Il **Piano di risanamento** ha una significativa rilevanza non solo per gli estensori, ma per molti *stakeholders* aziendali. I principali destinatari del Piano sono i soci non coinvolti nella gestione, gli organi di controllo societario e le autorità di vigilanza cui eventualmente è sottoposta la società. Il fine principale del **Piano di risanamento** è *quello di far convergere il consenso* degli *stakeholders* verso l'azione di risanamento, affinché aderiscano al progetto contribuendo con risorse operative o finanziarie, ovvero con l'adesione ai sacrifici a loro richiesti.

Il Piano rappresenta anche una guida per l'azione futura, sia per il *management*, sia per gli interlocutori coinvolti, e deve consentire a tutti i soggetti interessati di confrontare gli esiti attesi con i risultati consuntivi, onde permettere - nel caso di scostamenti - rimodulazioni delle azioni ancora da intraprendere o cambiamenti nel Piano stesso.

Secondo gli intenti citati il *Piano di risanamento deve essere concepito rispettando* gli aspetti di **completezza, comprensibilità e chiarezza**, non trascurando la gravità dello stato di crisi, degli obiettivi e soprattutto degli strumenti ed azioni che si prevede saranno utilizzati.

L'obiettivo - come ricordato - è la continuità aziendale, ed affinché un piano di risanamento sia valutabile (e soprattutto concepito con probabilità di successo) qui di seguito si enunciano alcune caratteristiche ritenute fondanti.

Il Piano di risanamento deve innanzi tutto **essere tempestivo**, in relazione alla gravità della crisi. Un piano redatto e comunicato tempestivamente, presuppone un attento monitoraggio ed un atteggiamento consapevole del *management*, finalizzato a rimuovere le cause della crisi prima che assumano intensità tale da non rendere attuabile il risanamento. Anche in presenza di altri fattori, una maggiore tempestività permette di ampliare il raggio delle opzioni di risanamento e di disporre di maggiore potere contrattuale con i soggetti coinvolti.

La redazione di un Piano di risanamento richiede neces-

sariamente la disponibilità di alcune risorse, informazioni e conoscenze teorico e pratiche di base, quali:

- **un sistema amministrativo-contabile** che fornisca i dovuti dettagli consuntivi e previsionali economici e finanziari;
- un processo di acquisizione ed elaborazione di dati contabili e gestionali di **qualità adeguata** all'incidenza degli effetti del Piano sulla gestione aziendale;
- **competenze manageriali** di natura finanziaria, tecnica, giuridica, commerciale e amministrativa di chi redige il Piano;
- esperienza nella **pianificazione aziendale** e nel **successivo controllo**.

Nel caso in cui il Piano di risanamento preveda il ricorso ad una procedura concorsuale, o ad un istituto di composizione della crisi previsto dalla legge, occorreranno anche competenze specifiche in materia; qualora tali risorse e competenze non fossero disponibili in azienda si rende necessario l'utilizzo di supporti consulenziali. Nella redazione del Piano di risanamento si deve operare in modo **che i dati contenuti rappresentino le migliori stime formulabili al momento dell'utilizzo** e che tutte le informazioni significative siano acquisite e adeguatamente considerate.

Un Piano di risanamento presuppone una ferma volontà nel perseguire gli obiettivi fissati. Durante la redazione e soprattutto nell'esecuzione del Piano, il *management* dovrà dimostrare nei fatti e nelle comunicazioni il preciso intendimento verso il risanamento, in linea con gli obiettivi. Assume, quindi, rilievo l'impegno in prima persona del *management*.

**Il Piano di risanamento deve essere:**

- **sistematico**, ossia descrivere la situazione attuale e quella dell'obiettivo che si prefigge di raggiungere.
- **coerente** e, quindi, basarsi su un sistema di ipotesi logicamente connesse. La coerenza costituisce un presupposto dell'attendibilità.
- **attendibile**, con un andamento ipotizzato delle variabili considerate ragionevole e dimostrabile: ipotizzare, ad esempio, un forte incremento di fatturato in presenza di mercato in recessione costituisce un aspetto critico e la giustificazione fornita dovrebbe essere fortemente persuasiva.

Il Piano deve inoltre evidenziare la possibilità di raggiungimento di un **equilibrio finanziario, economico e patrimoniale sostenibile**. A tal fine, merita particolare attenzione il fatto che a regime vi sia la capacità di conseguire flussi di cassa operativi, al netto di quanto occorrente per permettere gli investimenti di mantenimento e per l'assolvimento delle imposte sul reddito, atti ad assicurare il servizio del debito. In tali situazioni, l'obiettivo del risana-

mento aziendale può dirsi raggiunto.

Nell'arco temporale del Piano di risanamento, non è necessario che si verifichi un'estinzione di tutti i debiti. Il risanamento dell'esposizione debitoria può considerarsi raggiunto allorché il debito sia sostenibile e coerente con i flussi di cassa liberi al servizio del debito e con il livello di patrimonializzazione.

Nel caso in cui la previsione del piano si basi su un arco temporale di medio o lungo periodo, è ragionevole presupporre un significativo aggiornamento - ragionevolmente quantificabile - in genere, con cadenza quadrimestrale. Il Piano di risanamento deve essere un documento redatto in forma scritta e con un contenuto analitico. Pur non essendo prevista una struttura normativamente codificata, è opportuno che il Piano di risanamento si sviluppi seguendo una sequenza logica presentando l'impresa, la situazione economico patrimoniale in cui versa e la definizione delle ipotesi e delle strategie di intervento rappresentando gli esiti previsionali.

Allo scopo è opportuno che si evidenzino:

- l'oggetto del Piano;
- l'intervallo temporale coperto dal Piano;
- la data di riferimento contabile, intesa come data alla quale sono riferite le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano i dati di partenza del Piano e la stima delle ipotesi sullo sviluppo della gestione futura;
- la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo;
- l'eventuale strumento giuridico di composizione della crisi per la quale il Piano è redatto;
- se si tratta di sua prima versione o di successivo aggiornamento;
- eventuali limitazioni nella circolazione del documento.

Al fine di dare una maggiore completezza del Piano i contenuti, tanto della situazione attuale quanto della strategia futura, dovrebbero essere esaurienti e tali da poter comparare gli andamenti consuntivi con quelli attesi tali da favorire la rispondenza del piano al fine di superare lo stato di crisi e ristabilire l'equilibrio economico e finanziario.

Le previsioni di Piano devono essere espone con una scansione temporale adeguata, ricorrendo, se del caso, anche a diagrammi di avanzamento. È opportuno che la scansione temporale, almeno nel primo esercizio coperto dal Piano, sia caratterizzata da gradi di dettaglio atti a consentire la verifica dell'avanzamento anche per ristretti intervalli di tempo.

All'organo amministrativo è deputata la paternità del piano e la sua approvazione, per assolvere a tali compiti si può ricorrere a consulenti esterni specializzati. L'attività consulenziale deve intendersi quale supporto alle decisioni degli amministratori e del *management*, da considerare

necessaria qualora in azienda manchino le risorse e competenze descritte.

Il Piano di risanamento nella stragrande maggioranza dei casi si sostanzia in una parte industriale e in una parte economico-finanziaria e patrimoniale. Ancorché le due parti possano essere redatte contestualmente, la parte industriale precede - anche logicamente - la parte economico-finanziaria e patrimoniale. Nel caso di Piani che prevedano una continuità aziendale, i risultati industriali dovranno essere assunti, unitamente alle risorse esterne, quale base per le proiezioni economico-finanziarie e patrimoniali. I soggetti che redigono le due parti o i supporti consulenziali possono non coincidere ma, sotto la responsabilità del *management*, il processo deve essere unitario. In questa fase ci preme evidenziare l'attività di predisposizione del modello economico finanziario e patrimoniale, che può essere identificata nelle seguenti fasi sequenziali:

- **Scopo**, inteso quale definizione della natura, complessità e struttura del modello;
- **Specifiche**, intese quale analisi e definizione dei flussi di informazione;
- **Formalizzazione**, intesa quale formalizzazione delle assunzioni di base;
- **Costruzione**, intesa quale elaborazione dei dati contabili prospettici;
- **Test**, inteso quale verifica della correttezza matematica del modello;
- **Utilizzo**, inteso quale analisi di sensitività, valutazione, pianificazione strategica.

Nel piano di risanamento, particolare importanza merita l'individuazione delle cause della crisi. Nella rappresentazione dello stato di fatto vanno descritti i sintomi della criticità della situazione finanziaria, economica e patrimoniale, tramite gli opportuni indicatori tipici dell'analisi di bilancio. Può essere utile un confronto tra i valori alla data di formazione del Piano, quelli di periodi precedenti e dati medi di settore, se disponibili. Per un maggior livello di dettaglio, consigliamo un'attenta valutazione ed analisi del comparto debitorio rappresentando l'ammontare dei debiti scaduti e, se esistenti, un riepilogo sintetico delle azioni esecutive individuali intraprese dai creditori, ma soprattutto la composizione del debito e la presenza di pegni o di ipoteche. È opportuno inoltre evidenziare gli altri significativi impatti negativi della crisi aziendale, come ad esempio la perdita di importanti clienti e fornitori, le uscite di personale, le interruzioni dell'attività produttiva.

Le cause della crisi debbono essere ricercate valutando sistematicamente i diversi profili della gestione aziendale e non porrendo attenzione alla sola situazione finanziaria, che della crisi costituisce l'evidenza ultima in ordine temporale, ancorché la più tangibile.

Nella individuazione delle cause è opportuno distinguere, per ciascun fattore di crisi, l'influenza di dinamiche del settore e dello scenario macro-economico dall'influenza di specifici comportamenti aziendali, e per fare ciò qui di seguito enunciamo alcune possibili cause e concause, in modo esemplificativo e non esaustivo:

### **a. Mancanza di liquidità per insolvenza clienti**

Può verificarsi che, pur in presenza di vendite in aumento o stabili, i clienti ritardino oltre misura i pagamenti, determinando carenze nella liquidità aziendale. Tale situazione può essere causata da una errata scelta della fascia di clientela alla quale rivolgersi o da errata valutazione dei termini di dilazione concessi ai clienti.

### **b. Riduzione dei ricavi di vendita**

E' importante separare l'effetto-prezzi da quello dei volumi di vendita, e comparare tale andamento a quello complessivo del mercato di sbocco, per capire se si tratta di una flessione generalizzata o se coinvolge l'azienda in misura più rilevante rispetto ai concorrenti. L'approfondimento di tale causa conduce di solito ad un'analisi del corretto posizionamento di mercato, delle fonti del vantaggio competitivo in termini di differenziazione/innovazione di prodotto/servizio, di vantaggi di costo, di esistenza di prodotti sostitutivi, di efficacia dell'azione di marketing e della rete distributiva.

### **c. Peggioramento del rapporto ricavi-costi** (per rialzo prezzi di acquisto dei principali fattori)

Talvolta sensibili rialzi nei prezzi di acquisto delle materie e dei componenti non riescono ad essere trasferiti sui prezzi di vendita determinando peggioramenti nei margini reddituali. L'incidenza di tale fattore deve essere valutata in relazione alla possibilità di impiego di materie o componenti e di fornitori alternativi.

### **d. Peggioramento del rapporto ricavi-costi** (per inefficienze produttive o di sovradimensionamento)

I margini operativi possono esser stati significativamente erosi per effetto di scelte errate di dimensionamento della capacità produttiva, commerciale o di progettazione e di esecuzione dei processi operativi (obsolescenza macchinari, bassa specializzazione della manodopera, inadeguatezza delle tecnologie impiegate).

### **e. Peggioramento del rapporto ricavi-costi** (per gli oneri derivanti dalla struttura finanziaria)

Vi può essere il caso in cui i margini reddituali operativi siano comunque positivi ma non sufficienti a garantire le risorse necessarie per il servizio al debito (interessi, quote capitale sui mutui).

### **f. Cambiamenti nell'assetto manageriale e proprietario**

Talvolta può verificarsi che il cambiamento in figure manageriali chiave, come pure l'uscita o entrata di soci,

comporti pesanti conseguenze sulla capacità operativa aziendale.

### **g. Sottocapitalizzazione e scelta delle fonti finanziarie**

La carenza di apporti della proprietà può aver determinato un sottodimensionamento degli investimenti necessari al tipo di attività e/o ricorso a fonti finanziarie alternative non funzionali per costi e tempi di rimborso.

### **h. Eventi straordinari**

Gli eventi naturali, disordini sociali e politici, cambiamenti negativi nel quadro della disciplina dei settori di attività, azioni giudiziarie ed altri eventi tendenzialmente indipendenti dalla volontà aziendale, che possono aver innescato tendenze recessive nella capacità aziendale di generare liquidità.

### **i. Eccesso di prelievi** (sotto forma di dividendi, prestiti, remunerazioni amministratori, ecc.)

Si tratta di pagamento di utili o di compensi all'organo di amministrazione esuberanti rispetto alle possibilità di produrre redditi e generare autofinanziamento con la gestione corrente.

Pertanto, nel ribadire che ogni analisi e valutazione è frutto della propria esperienza e conoscenza personale, ribadiamo che il concetto della cognizione tempestiva della crisi e consequenzialmente della individuazione delle concause che hanno determinato lo stato economico patrimoniale e finanziario, è fondamentale per la salvaguardia del patrimonio aziendale. Pare altresì utile ribadire che il sistema amministrativo contabile, deve fornire dati ed elaborazioni contabili attendibili, ed è proprio in questa fase che il controllo delle procedure di gestione del flusso documentale deve essere attentamente e rigidamente monitorato, per evitare che si ingenerino problematiche di rilevazione contabile o di registrazione.

L'attività professionale del revisore, in ipotesi di pre crisi e nello specifico per l'applicazione del disposto della legge n° 147/2021, assume una più stringente determinazione e valutazione in relazione alla continuità aziendale. Infatti, la valutazione critica del piano di risanamento, permette o meno di valutare la *continuità aziendale*.

Al revisore non sono richieste doti di predizione, ma analisi numerico-documentali che rendono attendibili e verosimili le indicazioni progettuali. La verifica - come è naturale che sia - avviene con il fattore tempo e, ribadiamo ancora una volta, con un sistema di rilevazione amministrativa e contabile, nonché organizzativa, efficiente e che consenta la produzione di dati e di stime realistiche, ricordando ai lettori che il disposto dell'articolo 2086, comma secondo, del Codice Civile, che nella sua ultima stesura richiede l'efficienza dell'impresa, **anche e non solo** ai fini della prevenzione della crisi e dell'insolvenza.

# Il regolamento sulle sanzioni per i revisori legali e società di revisione

Publicato in Gazzetta Ufficiale (04.10.2021 n. 237), il **Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione delle sanzioni amministrative** nel caso di vio-

lazione delle disposizioni in materia di **revisori legali e società di revisione**, da parte del MEF, di cui all'art. 24 del DLgs. 39/2010, è entrato in vigore il 19 ottobre.

## Violazioni dei Revisori

Si rammenta che il MEF **vigila sul rispetto delle disposizioni** del decreto legislativo **da parte degli iscritti nel registro dei revisori e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione** delle previsioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo, **applicando le sanzioni** di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, **in relazione alle seguenti violazioni:**

1. **mancato assolvimento dell'obbligo formativo;**
2. **inosservanza degli obblighi** previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo **di comunicazione delle informazioni** di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, **nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale**, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;
3. **dichiarazioni mendaci** contenute nella **relazione annuale del tirocinio**. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;

4. **violazione dei principi di deontologia professionale**, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicitati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo;
5. mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;
6. **mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti** previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera b);
7. **mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione** ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.

## Disciplina del procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio è così disciplinato dal presente Regolamento:

- **Accertamento**

Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.

- **Contestazione degli addebiti**

L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti è effettuata,

quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di 180 giorni dall'accertamento, ovvero di 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

- **Audizione dell'interessato**

L'interessato può chiedere di essere sottoposto ad audizione personale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione della lettera di contestazione.

- **Proposta di sanzione o archiviazione**

La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti ed alle irregolarità contestate e proceduto, se del caso, all'audizione personale dell'interessato, formula, entro il termine di 120 giorni

dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti, una proposta motivata di sanzione al MEF, contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione. La proposta non è vincolante. La commissione, se ritiene che le contestazioni siano infondate, propone l'archiviazione del procedimento.

- **Conclusione del procedimento**

Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall'articolo 24 del DLgs. 39/2010, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, anche in difformità da quanto proposto dalla commissione. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in 180 giorni, ovvero in 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.

- **Criteri per l'applicazione delle sanzioni**

Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del DLgs.

39/2010 sono applicate tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all'articolo 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

- **Prescrizione dell'azione disciplinare**

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 25, comma 3-ter, del DLgs. 39/2010 decorre, in caso di violazione permanente o continuata, dal giorno in cui è cessata la condotta commissiva od omissiva punibile con sanzione.

- **Comunicazioni**

La disciplina del presente regolamento **si applica agli accertamenti compiuti successivamente all'entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarità commesse in data anteriore**. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.



## ENTI LOCALI

# Rivalutazione/Svalutazione del valore delle partecipazioni societarie - Modalità di contabilizzazione degli adeguamenti nel Patrimonio dell'Ente Locale



**Dott. Enrico Ciullo** - Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, Esperto in materie amministrativo-contabili e gestionali per la P.A.

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria - Allegato n. 4/3 al Dlgs. n. 118/2022 (d'ora in poi "Principio n. 4/3"), prevede che *"le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli"*. Con riferimento, invece alla successiva valutazione a seguito della prima iscrizione in bilancio, il Principio contabile richiamato differenzia 2 tipologie di partecipazioni, quelle di tipo azionario e quelle di tipo non azionario, seppur indichi nella sostanza i medesimi metodi di valutazione: il metodo del "patrimonio netto" per le Società ed Enti controllati e partecipati (definiti tali ai sensi degli art. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del Dlgs. n. 118/2011) e il metodo del costo ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 Codice civile) per tutte le altre tipologie di partecipazioni non rientranti nelle definizioni di Società ed Enti controllati e partecipati di cui agli articoli su richiamati.

Nello specifico, il Principio n. 4/3, al paragrafo 6.1.3 "Immobilizzazioni finanziarie", specifica che, *"a tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al Conto economico, ed ha come contropartita, nello Stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'appro-*

*vazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del 'patrimonio netto' devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un 'Fondo per rischi ed oneri'".*

Sulla base dello stralcio normativo sopra riportato, riteniamo opportuno chiarire alcuni punti specifici delle modalità contabili riassunti nel Principio n. 4/3 nonché ai Principi n. 17 e 21 emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che sono richiamati nel Principio n. 4/3 e a cui si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel Documento in questione:

- 1) Individuazione delle partecipazioni rientranti nella definizione di Società o Ente "controllato" o "partecipato" di cui agli artt. 11-ter – 11-quinquies del Dlgs. n. 118/2011;
- 2) Prima iscrizione dell'acquisto di partecipazione o di costituzione di una nuova società;
- 3) Valutazione annuale delle partecipazioni e modalità di contabilizzazione.

Con riferimento al **punto n. 1)**, è opportuno fare presente che, al fine di poter individuare le Società e gli Enti con-

trollati e partecipati per i quali è obbligatorio, in sede di rendiconto della gestione dell'Ente Territoriale, procedere alla valutazione delle partecipazioni attraverso l'utilizzo del metodo del "patrimonio netto", l'individuazione e/o aggiornamento degli Elenchi previsti dal paragrafo 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011) non può che essere effettuata, al massimo, entro la fine dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce. Di conseguenza, si ribadisce che tra le attività propedeutiche alla redazione del rendiconto della gestione è da includere sicuramente la definizione e/o aggiornamento dell'Elenco dei soggetti inclusi nel Gruppo Amministrazione pubblica dell'Ente al fine di poter individuare quelle che sono le Società/Enti ai quali applicare il metodo di valutazione del "patrimonio netto".

Con riferimento al **punto n. 2)**, nel caso di nuova costituzione di Società, la partecipazione è iscritta con il criterio del costo, secondo cui le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di sovrapprezzo e oneri accessori; la relativa scrittura contabile sarà:

|  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
|  | a |   | 100.000 |
| 1.2.3.01.04.01.001<br>Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali |   | 1.3.4.01.01.01.001<br>Istituto tesoriere/cassiere |         |

Nel caso, invece, di acquisizione di società già esistente occorre approfondire alcune questioni al fine di poter correttamente contabilizzare il fatto gestionale.

Il Principio contabile Oic n. 17, nella parte dedicata al metodo del "patrimonio netto" ai paragrafi 155-157, specifica le modalità di "rilevazione iniziale" delle partecipazioni, precisando che *"le partecipazioni valutate con il metodo del 'patrimonio netto' sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. In sede di prima rilevazione, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o, in alternativa, risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell'attivo della partecipante, inclusa nel valore della partecipazione, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l'avviamento. Ai fini del calcolo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della Società partecipata nell'ambito del metodo del 'patrimonio netto', la data di acquisizione è quella tecnicamente da preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie."*

Nella sostanza, al momento della prima iscrizione in bilancio dell'acquisto di partecipazioni, è doveroso compie-

re alcune valutazioni in merito alle rettifiche di valore da operare sui valori contabili della Società acquisti al fine di determinare l'eventuale differenza iniziale (positiva o negativa) tra il costo di acquisto e il valore del patrimonio netto della Società e, di conseguenza, procedere con il trattamento di tale differenza iniziale secondo quanto previsto dal Principio contabile Oic n. 17. In particolare, quest'ultimo, ai paragrafi 158 e ss., dispone che *"quando il costo d'acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell'acquisizione, si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato. In particolare, all'acquisto di una quota di partecipazione in una Società tale da conferire il controllo o l'influenza notevole, l'acquirente compie una valutazione della quota oggetto di acquisizione, principalmente sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili ricevuta dall'alienante o dagli Organi della stessa Società oggetto di negoziazione"*.

Al fine di agevolare la comprensione di quanto teoricamente descritto nel Principio, di seguito si riporta un semplice esempio:

**ESEMPIO 1: prezzo di acquisto > P.N. contabile**  
A acquista il 10% delle azioni di B ad un prezzo di 1.800

|               | Valori contabili | Valori correnti |  |
|---------------|------------------|-----------------|--|
| Fabbricato    | 15.000           | 20.000          | Maggior valore dei fabbricati di 5.000 |
| Rimanenze     | 5.000            | 5.000           |  |
| Crediti       | 6.000            | 6.000           |  |
| Cassa         | 500              | 500             |  |
| Totale attivo | 26.500           | 31.500          |  |
| Debiti        | 16.500           | 16.500          |  |
| P.N.          | 10.000           | 15.000          |  |

Prezzo: 1.800  
10% del PN corrente: 1.500  
**Differenza: 300**

- a) Avviamento
- b) Cattivo affare

**ESEMPIO 1: prezzo di acquisto > P.N. contabile**  
A acquista il 10% delle azioni di B ad un prezzo di 1.800

**a) Avviamento**

|                                      |       |  |
|--------------------------------------|-------|--|
| P.N. contabile                       | 1.000 |  |
| + 10% del maggiore valore fabbricato | 500   |  |
| + Avviamento                         | 300   |  |
| Valore partecipazione                | 1.800 |  |
| P.N. contabile                       | 1.000 |  |
| + Maggiore valore fabbricato         | 475   |  |
| + Avviamento                         | 240   |  |
| Valore iscritto in B.III.1.b         | 1.715 |  |

**Ammortamento extra-contabile:**  
Amm.to fabbricati ⇒ 25 (5%)  
Amm.to avviamento ⇒ 60 (5 anni)

Nell'esempio in questione, il maggior valore del costo di acquisto della partecipazione rispetto al valore corrente del patrimonio netto della Società acquisita è stato impu-

tato ad un maggior valore della attività e, nel caso in specie, all'avviamento e al fabbricato. Di conseguenza, non è stata iscritta alcuna riserva di patrimonio netto. Diversamente invece, se la differenza positiva non corrisponde ad effettive attività recuperabili ma ad un cattivo affare, la partecipazione deve essere oggetto di svalutazione e, di conseguenza, la differenza è imputata a Conto economico nella voce D)23 "Svalutazioni".

La scrittura contabile, pertanto, sarà:

|   |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| 4.2.1.01.01.001<br>Svalutazioni di partecipazioni | a | 1.2.3.01.04.01.001<br>Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali | 100.000 |
|---|---|--|---------|

rappresenta un "Fondo per rischi e oneri futuri" di cui si mantiene memoria extra-contabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto. Il Fondo memorizzato extra-contabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il "Fondo perdite Società partecipate" ex art. 14 del Dlgs. n. 175/2016. La scrittura contabile, di conseguenza, sarà:

|  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
| 1.2.3.01.04.01.001<br>Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali | a | 2.2.9.99.01.01.001<br>Fondo perdite società partecipate | 100.000 |
|--|---|---|---------|

Nel caso di differenza negativa invece, dovremmo procedere come di seguito rappresentato:

**ESEMPIO 2: prezzo di acquisto < P.N. contabile**  
A acquista il 10% delle azioni di B ad un prezzo di 800

|               | Valori contabili | Valori correnti |
|---------------|------------------|-----------------|
| Fabbricato    | 15.000           | 15.000          |
| Rimanenze     | 5.000            | 5.000           |
| Crediti       | 6.000            | 6.000           |
| Cassa         | 500              | 500             |
| Totale attivo | 26.500           | 26.500          |
| Debiti        | 16.500           | 16.500          |
| P.N.          | 10.000           | 10.000          |

|                          |
|--------------------------|
| Prezzo: 800              |
| 10% PN corrente: 1.000   |
| Differenza negativa: 200 |

- a) Aspettative perdite
- b) Buon affare

Anche in presenza di una differenza iniziale negativa (il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare 2 ipotesi:

a) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la Partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, imputando quale contropartita, all'interno della voce A).II.e "Altre riserve indisponibili", una Riserva specifica per i plusvalori di partecipazioni acquisite, non distribuibile. La scrittura contabile in partita doppia quindi sarà:

|  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
| 1.2.3.01.04.01.001<br>Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali | a | 2.1.2.04.99.99.999<br>Altre riserve indisponibili | 100.000 |
|--|---|---|---------|

b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza

Quanto finora trattato riguarda le modalità di prima iscrizione di una partecipazione a seguito di nuova costituzione di Società o di acquisto di una già esistente. Nel proseguo invece, con riferimento al **punto n. 3)**, verranno illustrate le rilevazioni contabili degli esercizi successive a quello di prima iscrizione delle partecipazioni.

Il Principio n. 4/3, sempre al paragrafo 6.1.3 "Immobilizzazioni finanziarie", esplicita che "l'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del 'patrimonio netto', è imputato nel Conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il Principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello Stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del 'patrimonio netto' sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri".

Analogamente, il Principio contabile Oic. n. 17, a cui far riferimento per tutto quello non espressamente disciplinato dai Principi contabili pubblici e/o in caso di approfondimenti specifici, ai paragrafi 170 e seguenti, disciplina la "Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della Riserva"; nello specifico, il Principio in questione chiarisce che "l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel Conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al qua-

le il risultato si riferisce. L'utile si rileva: nella voce D18a) 'rivalutazioni di partecipazioni' ed ha quale contropartita l'incremento nello stato patrimoniale della posta la voce BIII1a) 'partecipazioni in imprese controllate' oppure la voce BIII1b) 'partecipazioni in imprese collegate'. La perdita si rileva nella voce D19a) 'svalutazioni di partecipazioni' e comporta una riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato sopra indicate. Il risultato d'esercizio della partecipata concorre così alla formazione del risultato d'esercizio della partecipante. L'art. 2426, comma 1, n. 4, 3° capoverso, prevede che negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile".

Di conseguenza, secondo quanto riportato nei Principi contabili, per ogni esercizio, in sede di redazione del rendiconto della gestione, occorre adeguare il valore delle partecipazioni detenute dall'Ente secondo il metodo del "patrimonio netto" rilevando gli utili o le perdite di esercizio contabilizzate nel bilancio delle Società/Enti strumentali nell'apposita Sezione D) "Rettifiche di valore attività finanziarie" del Conto economico. Successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'Ente Territoriale, gli utili di esercizio dell'Ente Capogruppo, derivanti dall'applicazione di tale metodo di valutazione in questione, devono essere iscritti in una riserva di patrimonio netto non distribuibile. Analogamente, le eventuali perdite di esercizio derivanti dall'applicazione del metodo del "patrimonio netto" potranno essere coperte, fino a concorrenza dell'importo delle perdite rilevate nella voce D)23 "Svalutazioni" del Conto economico, con l'utilizzo della riserva di patrimonio netto appositamente costituita.

Di seguito si riportano le scritture contabili da eseguire in entrambe le casistiche:

A) La Società controllata al 100% ha rilevato utili per Euro 100.000. Non essendo state rilevate altre movimentazioni (in aumento o diminuzione) del Patrimonio netto della Società, l'Ente Capogruppo adegua il valore della partecipazione rilevando in contro partita contabile, nella voce D)22 "Rivalutazioni" del Conto economico, gli utili conseguenti:

|  |   |  |         |
|--|---|--|---------|
| 1.2.3.01.04.01.001<br>Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali | a | 4.1.1.01.01.001<br>Rivalutazioni di partecipazioni | 100.000 |
|--|---|--|---------|

A seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, si iscrivono nell'apposita riserva gli utili conseguiti per l'applicazione del metodo di valutazione del "patrimonio netto".

|  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
| 2.1.4.01.01.01.001<br>Risultato economico dell'esercizio | a | 2.1.2.04.99.99.999<br>Altre riserve indisponibili | 100.000 |
|--|---|---|---------|

B) La Società controllata al 100% ha rilevato perdite per Euro 50.000. Non sono state rilevate altre movimentazioni (in aumento o diminuzione) del Patrimonio netto della società; pertanto, l'Ente capogruppo adegua il valore della partecipazione rilevando in contro partita contabile, nella voce D)23 "Svalutazioni" del Conto economico, le perdite conseguenti:

|   |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| 4.2.1.01.01.001<br>Svalutazioni di partecipazioni | a | 1.2.3.01.04.01.001<br>Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali | 100.000 |
|---|---|--|---------|

A seguito dell'approvazione del Rendiconto della gestione, le perdite conseguite sono coperte con l'utilizzo dell'apposita riserva costituita.

|   |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| 2.1.2.04.99.99.999<br>Altre riserve indisponibili | a | 2.1.4.01.01.01.001<br>Risultato economico dell'esercizio | 100.000 |
|---|---|--|---------|

Come consigliato dai Principi contabili privatistici, è opportuno che delle movimentazioni intervenute sul patrimonio netto sia data specifica spiegazione nella Nota integrativa anche con l'ausilio delle Tabelle dimostrative riportate nel Principio contabile Oic. n. 28 – Allegato 3 – "Prospetto delle voci di patrimonio netto con particolare riferimento alla formazione, alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità (Oic n. 28, Esempi di informativa relativa al patrimonio netto)" del quale si riporta quella che a ns. avviso rappresenta nel modo migliore l'evolversi degli ammontati delle voci di patrimonio netto:

| Descrizione   | Importo | Origine/natura<br>(eg riserva di capitale o di utili) | Possibilità di<br>utilizzazione<br>(eg A,B,C,D) | Quota<br>disponibile* | Riepilogo delle<br>utilizzazioni<br>effettuate nei tre<br>precedenti esercizi: |                         |
|---|---------|---|---|-----------------------|--|-------------------------|
|   |         |   |   |                       | per<br>copertura<br>perdite  | per<br>altre<br>ragioni |
| Capitale  |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva da soprapprezzo delle azioni  |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva di rivalutazione  |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva legale  |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserve statutarie  |         |   |   |                       |  |                         |
| Altre riserve   |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva per azioni o quote di società<br>controllante                             |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva da utili netti su cambi   |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva da valutazione delle partecipazioni<br>con il metodo del Patrimonio Netto |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423   |         |   |   |                       |  |                         |
| (...)   |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva per operazioni di copertura dei<br>flussi finanziari attesi               |         |   |   |                       |  |                         |
| Utili (perdite) portati a nuovo   |         |   |   |                       |  |                         |
| Riserva negativa per azioni proprie in<br>portafoglio                             |         |   |   |                       |  |                         |
| <b>Totale</b>   |         |   |   |                       |  |                         |
| Quota non distribuibile   |         |   |   |                       |  |                         |
| Residua quota distribuibile   |         |   |   |                       |  |                         |

Legenda:

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci
- D: per altri vincoli statuari
- E: altre

\*Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Per ultimo, facciamo presente ulteriori 2 aspetti da focalizzare con riferimento all'iscrizione delle partecipazioni nell'Attivo patrimoniale dell'Ente Capogruppo e nella conseguente applicazione del metodo di valutazione del "patrimonio netto".


Il primo attiene al quanto riportato nel Principio contabile Oic n. 17, ai paragrafi 175-176, ove si specifica il trattamento contabile da eseguire nel caso di variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno con-

corso alla formazione del risultato economico dell'esercizio. Difatti, come chiarito dal Principio richiamato, "se il patrimonio netto della partecipata aumenta o diminuisce per ragioni diverse dal risultato d'esercizio, per esempio in conseguenza della rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali, della movimentazione della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (disciplinata dall'Oic 32), della riduzione del capitale sociale o della distribuzione di riserve, in misura corrispondente

sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello Stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indistribuibile. Tali variazioni non sono imputate nel Conto economico della partecipante. Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della Partecipante (come, ad esempio, nel caso in cui la Partecipata faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un'operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l'ammontare di patrimonio netto riferibile alla Partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D18a) 'rivalutazioni di partecipazioni', mentre se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) 'svalutazioni di partecipazioni'".

Il secondo, invece, attiene ad aspetti caratteristici delle partecipazioni pubbliche e, in particolare, all'iscrizione delle partecipazioni detenute in Enti strumentali senza aver conferito risorse, sia in moneta che in natura. Il Principio contabile n. 4/3 chiarisce infatti che "sono iscritte nello

Stato patrimoniale anche le partecipazioni al Fondo di dotazione di Enti costituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai Documenti OIC n. 17 e n. 21, le partecipazioni e i conferimenti al Fondo di dotazione di Enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro Statuto prevede che, in caso di scioglimento, il Fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le Immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'Ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le Immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'Ente"





# WEBINAR

## COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

| ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI  | DATA   | PREZZO   |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>PROFESSIONISTI DEL RISANAMENTO E GESTORI DELLA CRISI</b>  | <input type="checkbox"/> <b>MODULO 1</b><br>7 ottobre, 14 ottobre,<br>21 ottobre 2021, 28 ottobre e<br>4 novembre 2021<br><br><input type="checkbox"/> <b>MODULO 2</b><br>11 novembre, 18 novembre,<br>25 novembre, 2 dicembre,<br>9 dicembre 2021 | <input type="checkbox"/> <b>INTERO CORSO</b><br>€ 460,00<br><br><input type="checkbox"/> <b>SINGOLO MODULO</b><br>€ 275,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>BENI CONFISCATI</b><br><i>Opportunità per gli Enti Locali anche alla Luce del PNRR</i>  | 10 novembre e 16 novembre 2021   | € 120,00   |
| <input type="checkbox"/> <b>CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE</b><br><i>Trattamento contabile e fiscale, responsabilità in caso di agevolazioni non spettanti e analisi operativa di alcune tipologie di contributi</i> | 12 novembre 2021   | € 90,00  |
| <input type="checkbox"/> <b>LA DIFESA TRIBUTARIA</b><br><i>Un pratico approccio per affrontare il contenzioso tributario e "rafforzare" le strategie difensive</i>  | 12 novembre e 19 novembre 2021   | € 150,00   |
| <input type="checkbox"/> <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL DLGS. N. 50/2016 E SUOI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NEL SESENNIO DEL "PNRR" - 2° edizione</b>  | 12 novembre, 18 novembre,<br>25 novembre, 2 dicembre 2021<br>13 gennaio, 20 gennaio,<br>27 gennaio e 3 febbraio 2022   | € 500,00   |
| <input type="checkbox"/> <b>GIORNATE FORMATIVE PER REVISORI ENTI LOCALI</b>   | 18 novembre e 23 novembre 2021   | € 110,00   |
| <input type="checkbox"/> <b>SUPERBONUS 110%:<br/>LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI SCONTO IN FATTURA O<br/>CESSIONE DEL CREDITO</b>  | 24 novembre 2021   | € 45,00  |
| <input type="checkbox"/> <b>IL RUOLO STRATEGICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DEL<br/>"PNRR" E DEL "PNC": LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE NELLA<br/>SESSIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE COMUNALE 2022-2024</b>      | 24 novembre 2021   | € 85,00  |
| <input type="checkbox"/> <b>L'IMPRESA NON FALLIBILE IN CRISI</b><br><i>tra l'utilizzo del nuovo istituto della "composizione negoziata" e il<br/>"sovraindebitamento"</i>   | 26 novembre 2021   | € 110,00   |
| <input type="checkbox"/> <b>ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI D'IMPRESA</b>   | 29 novembre, 3 dicembre,<br>3 dicembre, 10 dicembre<br>14 dicembre, 17 dicembre<br>21 dicembre 2021<br>11 gennaio, 14 gennaio<br>14 gennaio, 18 gennaio<br>e 21 gennaio 2022   | € 600,00   |
| <input type="checkbox"/> <b>TERZO SETTORE: A CHE PUNTO SIAMO</b>  | 30 novembre 2021   | € 45,00  |
| <input type="checkbox"/> <b>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b><br><i>DAL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA RELAZIONE DI REVISIONE:<br/>PROCEDURE OPERATIVE PER L'ATTIVITÀ DEL SINDACO REVISORE</i>                                      | 1° dicembre e 13 dicembre 2021   | € 100,00   |

\*I webinar saranno registrati e fruibili anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere disponibili nelle date indicate nei Programmi potranno fruirli anche in un secondo momento.

## DAL TERRITORIO

# Inaugurata la sede regionale Inrl a Bologna

Rinviata lo scorso anno a causa dell'emergenza covid, l'inaugurazione della sede regionale dell'Inrl di Bologna, a fine ottobre scorso, ha concluso una intensa giornata organizzata dall'istituto nel capoluogo emiliano alla quale hanno partecipato i vertici dell'istituto con il presidente Inrl **Ciro Monetta**, il vice presidente **Luigi Maninetti**, la segreteria generale **Katia Zaffonato**, il vice segretario generale **Claudio Rasia**, il consigliere nazionale delegato alla formazione **Enzo Della Monica** e il consigliere nazionale **Gianpaolo Pistocchi**. La sede situata in viale Lenin, a due passi dalle autostrade ed a pochi minuti dal centro, ospita una sala riunioni ed una segreteria. Visibilmente soddisfatta la delegata regionale Inrl di Bologna **Grazia Aloisi**, promotrice dell'iniziativa che ha dichiarato *"Questa sede distaccata dell'istituto vuole essere, e mi auguro che diventi un punto di riferimento non solo per le decine di revisori che operano a Bologna, ma anche per tanti altri colleghi della regione che desiderano confrontarsi, riunirsi e dialogare con l'istituto. Di fatto questa sede aiuterà molto l'attività di proselitismo che intendo portare avanti nei prossimi mesi, grazie anche alle interlocuzioni che stiamo cominciando ad avere con sindacati d'impresa, tribunali,*



Nella foto: Il taglio del nastro della sede regionale Inrl a Bologna: a sinistra il Presidente dell'istituto **Ciro Monetta** e a destra **Grazia Aloisi**, delegata regionale Inrl per l'Emilia-Romagna.



Nella foto:Foto 2. Da sinistra il Presidente Inrl **Monetta** con alcuni esponenti del mondo professionale di Bologna (dottori commercialisti, tributaristi) e la rappresentante di **Confindustria Emilia-Romagna**.



Nella foto: I vertici dell'Inrl nella sede regionale di Bologna. Da sinistra **Ciro Monetta** (Presidente), **Katia Zaffonato** (segretario generale), **Grazia Aloisi** (delegata Inrl emilia-Romagna), **Luigi Maninetti** (Vice Presidente) e **Claudio Rasia** (vice segretario generale).

*ordini, organizzazioni professionali ed università."* Non a caso, infatti, all'inaugurazione erano presenti la responsabile area fisco e diritto di impresa nazionale e internazionale di **Confindustria-Emilia**, **Enza Lupardi**, il consigliere dell'unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Bologna **Francesca Beltrami**; il componente del consiglio direttivo nazionale e tesoriere dei tributaristi-Lapet **Marco Del Giudice** ed **Elisa Artosi**, consigliere del direttivo nazionale e referente regionale Emilia-Romagna tributaristi-Lapet che hanno portato i saluti del presidente nazionale **Roberto Falcone**. Presenti anche **Massimiliano Messere**, vice presidente direzione provinciale tributaristi-Lapet di Bologna e **Claudio Guidetti**, Presidente onorario dei tributaristi-Lapet di Bologna. Apprezzamenti per questa inaugurazione espressi anche dal presidente dell'Inrl **Ciro Monetta**: *"L'apertura di questa sede regionale riprende quanto i nuovi vertici dell'istituto avevano già avviato prima dell'emergenza covid, ovvero una intensa attività sui vari territori per aggregare i revisori legali e accrescere la rappresentatività Inrl che tra l'altro, proprio in questo periodo, si è dotato di un nuovo statuto, molto più democratico. Uno statuto che renderà possibile il rinnovo - in trasparenza - delle cariche di delegati regionali e provinciali chiamati a svolgere una intensa attività di proselitismo su tutto il territorio nazionale."*

## A Bologna l'incontro formativo su *enterprise risk management* e principi internazionali di revisione

Oltre cento revisori, parte in presenza e parte collegati in streaming, hanno seguito l'incontro formativo dedicato a due tematiche di attualità quali la valutazione e gestione dei rischi da parte dell'impresa (*enterprise risk management*) condotta dal professor Giuseppe Torluccio ed i principi internazionali isa con uno focus sulla valutazione della materialità e delle voci significative di bilancio illustrati dalla docente Anna Maria Ruggieri. In merito alla prima sessione di lavori, Torluccio ha analizzato e illustrato nel dettaglio le differenze tra il rischio finanziario e il rischio di credito con un'ampia disamina sulle probabilità di default e sugli attuali sistemi di rating adottati dagli istituti bancari. *“E' sempre importante capire – ha sottolineato Torluccio – come le banche misurano il debito, così come è cruciale sapere come le banche procedono per strutturare bene il debito. Basilea 2 aveva introdotto una serie di variabili per la misurazione del rischio di credito e le probabilità di default, ma le moratorie scaturite dall'emergenza covid, ha scompaginato questo sistema. Ormai ci sono diverse sfumature di default e tutto il sistema di controllo nelle imprese ha iniziato a ragionare secondo nuovi parametri adottati dal sistema bancario. Oggi più di ieri quando la banca eroga un prestito non si chiede se l'impresa rimborserà o meno, ma se quella impresa ha le garanzie per assicurare una adeguata capacità di rimborso.”*



*ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, sono in grado di influenzare le decisioni economiche adottate dagli utilizzatori sulla base del bilancio. In buona sostanza i giudizi dei revisori sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dall'entità o dalla natura di un errore o ancora da una combinazione di entrambe.”* L'intervento di Ruggieri si è poi concluso con una interessante sottolineatura sulle definizioni di errore 'significativo' e di errore 'pervasivo'. La loro valutazione, infatti, ha un impatto sulla relazione di revisione: quello pervasivo può anche compromettere l'attendibilità complessiva del bilancio. Nell'esaminare questi aspetti alla luce dell'emergenza pandemica, Ruggieri ha evidenziato come il ruolo del revisore legale sarebbe determinante soprattutto per le medio-piccole imprese. A tal proposito il presidente Monetta – nel chiudere i lavori – ha ribadito la contrarietà dell'Istituto in merito alla decisione delle commissioni giustizia e industria del Senato, riunite per la conversione del dl 118/2021 in materia di crisi d'impresa di prorogare di un ulteriore anno l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in capo alle srl di minori dimensioni. *“Si tratta di una decisione poco lungimirante proprio alla luce degli effetti devastanti che la pandemia ha provocato in migliaia di piccole imprese che nei prossimi mesi saranno chiamate alla impegnativa sfida della sopravvivenza. Avere al loro fianco consulenti contabili di comprovata esperienza e competenza professionale, fin dai primi mesi della loro ripartenza operativa, avrebbe certamente contribuito a riprendersi con maggiore solidità. Come revisori legali continueremo a lavorare al fianco di professionisti ed imprese per far comprendere l'importanza che, oggi più che mai, assume la revisione legale all'interno delle pmi.”*



Nella seconda sessione dei lavori, Anna Maria Ruggieri ha illustrato nel dettaglio l'importanza del concetto e del principio di significatività (isa 320) nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile: *“La valutazione di cosa sia significativo discende dal giudizio professionale del revisore e dipende sempre dalla dimensione e dalla natura della voce. Gli errori, incluse le omissioni – ha sottolineato Ruggieri – vengono considerati significativi se*

# LO SCAFFALE

### La revisione legale dei Conti

**Editrice: Sole24Ore**

*Il manuale edito dal Sole24Ore rappresenta un utile e pratico sussidio per i professionisti che operano nel campo della revisione, oltre a prestarsi come compendio per corsi universitari sulle tematiche del controllo e della revisione. La presentazione del framework di riferimento rappresentato dagli ISA Italia è guidata dall'utilizzo di numerosi casi pratici per una comprensione del processo e degli obiettivi di revisione immediata e subito applicabile. La prima parte del volume approfondisce l'ambito di applicazione della normativa di riferimento e del framework dei principi di revisione, con particolare enfasi ai ruoli del responsabile dell'attività di revisione. La definizione della strategia di revisione e la valutazione del profilo dei rischi sono trattate nella seconda parte mentre nella terza vengono presentate le principali procedure con casi pratici e schede operative utili allo svolgimento dell'incarico di revisione. La quarta parte illustra natura e tipologia dei giudizi professionali contenuti nella relazione di revisione da emettere in conformità alla normativa attualmente in vigore mentre l'ultima parte della pubblicazione affronta le revisioni speciali su incarichi differenti dal bilancio civilistico e consolidato. A chiusura vengono illustrati gli aspetti teorici in riferimento ai principali cambiamenti in materia di crisi di impresa. Le modalità operative contenute nel manuale nascono dall'esperienza maturata sul campo dai professionisti che operano nel settore della revisione.*



### Il Dizionario dei bilanci

**Editore: Class/ItaliaOggi**

*Un vero e proprio dizionario edito da Class-ItaliaOggi, noto quotidiano economico, facente parte della collana 'Guide giuridiche e fiscali', che illustra dalla A alla Z, l'applicazione pratica di tutte le voci di bilancio, con particolare attenzione alle conseguenze sui bilanci 2021 delle più importanti normative come, ad esempio, la rivalutazione dei beni d'impresa, il rinvio delle perdite 2020, le deroghe alla continuità aziendale e la sospensione degli ammortamenti. Di particolare importanza e di estrema attualità lo spazio dedicato alle inevitabili conseguenze sulla contabilità delle agevolazioni Covid. La pubblicazione ha una periodicità bimestrale e l'utile aggiornamento contiene tutte le novità normative e il rimando a norme complementari di indubbia utilità per tutti i professionisti contabili, soprattutto in questa fase interlocutoria che precede l'attività post-pandemica ed impone una particolare attenzione ai numerosi e recenti aggiustamenti di talune procedure e regole, adottate proprio in virtù dell'emergenza covid.*



# SCEGLI LOCAUTO PER I TUOI VIAGGI DI LAVORO E DI PIACERE

Grazie alla convenzione con **Locauto**, i **Revisori Legali** hanno diritto a un **fantastico sconto sulla tariffa web** per i noleggi di auto e furgoni in tutta Italia.

E con lo **Smart Check-In** noleggi alla massima velocità evitando code e assembramenti. Per un'esperienza di noleggio veloce, sicura e digitale!



Per il noleggio auto e furgoni  
codice sconto **120384-0-52-CC**



locautorent.com **02.430201**





*Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.*